

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 54/C

N. 55/C

N. 56/C

(2003-2004)

Riunioni del

4 giugno 2004

7 giugno 2004

10 giugno 2004

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 54/C - RIUNIONE DEL 4 GIUGNO 2004

1 - APPELLO DELL'U.S. PONTE PATTOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PILA/PONTE PATTOLI DEL 16.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 87 del 28.5.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 28 maggio 2004, rigettava il reclamo dell'U.S. Ponte Pattoli, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato, con la quale la gara Pila Calcio/Ponte Pattoli del 16.5.2004, veniva omologata con il risultato di 2-0.

La Commissione Disciplinare rilevava che la posizione del calciatore Pignattini Diego dell'U.S. Ponte Pattoli, nella predetta gara, era regolare, in quanto quest'ultimo (squalificato per recidiva in una gara di spareggio disputata il 1.5.2004, da considerarsi come ultima gara ("appendice necessaria, anche se eventuale, ai fini della determinazione della classifica finale e quindi, come tale, da ritenersi come una gara integrante il campionato medesimo" di quel campionato) poteva partecipare regolarmente alle gare di play-off e scontare la gara di squalifica nel campionato successivo.

La Commissione Disciplinare osservava, giustamente, che "stante il diverso regime che regola le gare di campionato e quelle di play-off, appare chiaro che lo stesso Giudice Sportivo ha considerato la gara di spareggio come facente parte del campionato allorché ha cumulato le ammonizioni riportate dal calciatore Pignattini, ai fini della irrogazione della squalifica".

La decisione della Commissione Disciplinare è corretta e va confermata.

I motivi di appello non inficiano questa conclusione.

Il riferimento normativo che la U.S. Ponte Pattoli ritiene mancante, nella decisione della Commissione Disciplinare è l'art. 14 comma 12 lettera b) C.G.S..

La ricorrente, dopo avere risposto "gli antefatti al giudizio davanti la Commissione Disciplinare"; "i motivi di diritto dedotti davanti alla Commissione Disciplinare" e riassunto "la decisione della Commissione Disciplinare", ha ripetuto la sua tesi, secondo la quale, il Pignattini doveva scontare la gara di squalifica "in occasione della gara di play-off, disputata tra le società Pila e Ponte Pattoli, in data 16.5.2004.

L'affermazione contraria all'argomentazione della Commissione Disciplinare è apodittica e non tiene conto di quanto affermato dal predetto organo della giustizia sportiva, limitandosi a ripetere quanto già detto nel giudizio di secondo grado.

Non corrisponde, quindi, a verità, per quanto detto, che la gara di spareggio non può essere qualificata quale ultima giornata del campionato.

Deve, di conseguenza essere incamerata la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Pattoli di Ponte Pattoli (Perugia) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

2/3 - APPELLI DELLA CASERTANA F.C. E DELLA S.S. SAVOIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASERTANA/SAVOIA DEL 30.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 176 del 2.6.2004)

Con distinti ricorsi la Casertana F.C. srl e la S.S. Savoia inoltravano ricorso a questa Commissione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. di cui

al C.U. n. 176 del 2 giugno 2004, con cui, in relazione alla gara Casertana/Savoia del 31.5.2004 (partita di ritorno dei play-off del Campionato Nazionale Dilettanti, Girone G) conclusasi con il risultato di 3-1 a favore della società ospitante, era stata confermata la decisione del Giudice Sportivo (punizione della perdita della gara per 0-3 nei confronti di entrambe le squadre, oltre alla squalifica del campo del Savoia e della Casertana, rispettivamente per tre e sei giornate, con obbligo per entrambe di disputare i successivi incontri in campo neutro e a porte chiuse).

I due ricorsi sono soggettivamente ed oggettivamente connessi e devono essere pertanto riuniti.

Va premesso che questa Commissione non è un giudice di terza istanza e pertanto ogni considerazione di merito deve ritenersi inammissibile in questa sede.

Va anche evidenziato che la Savoia, all'odierna udienza ha espressamente accettato il contraddittorio, cosa questa che elide la valutazione di qualsiasi profilo procedurale al riguardo.

Sempre sotto il profilo procedurale, le doglianze della Casertana, come si vedrà, investono aspetti della controversia che non influirebbero in nessun caso sulla valenza degli argomenti decisionali adottati e pertanto non hanno dignità di autonome censure; in particolare va evidenziato che la documentazione medica relativa al calciatore prodotta dal Savoia, asseritamene in modo surrettizio e comunque sulla base di un ricorso ritenuto inammissibile, non hanno influito in maniera determinante sulla decisione e, quindi non rileva la legittimità o meno della produzione di essi.

Ricordato che la eventuale alterazione del potenziale atletico della squadra avversaria non può condurre alla sanzione della perdita della gara e che l'istanza volta ad ottenere la ripetizione della partita deve considerarsi inammissibile perché proposta tardivamente solo in udienza di fronte alla Commissione Disciplinare, va rilevato che sostanzialmente i vizi lamentati dalla Casertana sono ravvisabili in vizio di motivazione e disparità di trattamento tra le affiliate.

Quanto al primo di essi, risulta praticamente incontestato che prima dell'inizio dell'incontro si avevano ripetuti scontri tra le opposte tifoserie, culminati con invasioni (almeno due) del campo di gioco; l'arrivo dell'autobus della squadra ospitata ha provocato minacce verbali ed atti di violenza da parte della tifoseria locale; nel corso del riscaldamento, il calciatore del Savoia Marco Vitiello veniva colpito da ripetuti colpi, a seguito dei quali veniva trasportato in ospedale e non partecipava alla gara, benché nella lista consegnata all'arbitro figurasse come portiere titolare.

La partita aveva inizio con oltre venticinque minuti di ritardo in ragione del perdurare dell'atteggiamento reciprocamente ostile delle due tifoserie. Veniva poi sfondato un cancello di separazione delle tribune dal campo di gioco, costringendo le forze dell'ordine ad intervenire per evitare l'invasione.

L'arbitro non dava inizio al secondo tempo, fino a quando non si provvedeva alla riparazione del cancello divelto.

Su questa base di fatto, non sostanzialmente smentita da nessuno degli ufficiali di gara e degli incaricati F.I.G.C. a vario titolo presenti, il Giudice Sportivo prima e la Commissione Disciplinare poi hanno ritenuto che non sussistessero le condizioni perché l'intera partita potesse essere considerata regolarmente disputata, per fatti attribuibili in diversa misura ad entrambe le tifoserie.

La motivazione si basa sostanzialmente sul clima di rissa instauratosi al di fuori dell'impianto, con danni dall'automezzo del Savoia, continuato all'interno prima dell'inizio della partita, con invasioni di campo e violenze in danno del Vitiello, impossibilitato a prendere parte alla gara (è appena il caso di rilevare che l'enorme risalto dato dalla Casertana all'eventualità che un'originaria lista non contenesse il nome del Vitiello, destinato quindi alla tribuna, non può avere l'incidenza decisionale che a tanto si vorrebbe attribuire

atteso che fa testo unicamente la lista consegnata all'arbitro, che conteneva, poi cancellato, il nominativo di questi), il ritardato inizio della partita, la rottura di un cancello, il ritardato inizio del secondo tempo, dovuto alla necessità di riparare il cancello stesso, cui può aggiungersi che la necessariamente affrettata riparazione del medesimo cancello, poteva indurre a credere che la resistenza di esso ne fosse risultata sminuita significativamente.

Ora la semplice elencazione di tali fatti, di diversa gravità e di non eguale valenza ai fini sanzionatori, ma tutti susseguirsi nel contesto di quella partita, lascia chiaramente intendere che l'iter logico della motivazione è perfettamente ricostruibile e non presta il fianco a censure di illogicità o di incoerenza. La diversa (parzialmente) valutazione operata sulla regolarità della gara da parte di soggetti istituzionalmente al riguardo coinvolti, originata anche dalla non coincidenza delle percezioni dei diversi episodi, non ne altera l'obiettiva valenza negativa e non sminuisce la rilevanza assorbente del referto arbitrale, in quanto appunto contrassegnata da fattori non pervenuti alla diretta conoscenza dell'arbitro stesso.

In definitiva sul punto, il vizio di motivazione lamentato non sussiste in nessuna delle ipotesi prospettate.

Il secondo motivo fa leva sulla diversa incidenza che, nelle gare (segnatamente di ritorno) dei play-off, può avere la stessa sanzione inflitta ad entrambe le squadre, come nel caso che ne occupa, in cui la sanzione della perdita della gara per 0-3 inflitta ad entrambe le compagini, atteso il risultato della gara di andata, ne qualifica di fatto una, rendendo ineguale la formalmente uguale sanzione.

Tale conseguenza non può che essere ritenuta sussistente, ma allo stato della normativa, rilevato che si sono dettate norme speciali in relazione a vari aspetti dei play-off, senza che su questo punto si sia ritenuto di regolamentare un pur rilevante profilo, non può che ritenersi che il legislatore federale, a fronte di fattori di gravità disciplinare tale da comportare la assai grave sanzione della perdita della gara per entrambe le società, abbia ritenuto di mantenere senza aggiustamenti dettati dalla peculiare conformazione dei play-off la operatività di tale norma, accettando le conseguenze che necessariamente ne possono derivare: del resto, anche se tale situazione normativa dovesse essere ascritta a mera dimenticanza, il sistema non offre rimedi interpretativi utili allo scopo, né opera al riguardo il precedente invocato, in cui i presupposti non erano analoghi, come dimostra la lettura di quella decisione.

Le stesse considerazioni valgono per escludere che possa essere diversamente valutato il reclamo del Savoia, peraltro non limpidissimo nelle sue richieste conclusive.

I due reclami vanno pertanto respinti; consegue l'incameramento delle tasse rispettive.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dalla Casertana F.C. di Caserta e dalla S.S. Savoia di Torre Annunziata (NA), li respinge e dispone incamerarsi le relative tasse.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 55/C - RIUNIONE DEL 7 GIUGNO 2004

1 - APPELLO DELL'A.S. AMOROSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMOROSI/FRASSO CLUB DEL 24.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 79 del 13.5.2004)

Con ricorso datato 14.5.2004, l'Associazione Sportiva Amorosi reclamava avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania con cui era stata inflitta la perdita della gara contro il Frasso Club del 24.4.2004 per 0-6 in relazione alla posizione del calciatore Giacomo Bellafemmina.

Va preliminarmente rilevato che il ricorso proposto ex adverso al Giudice Sportivo non fu preceduto da preannuncio telegrafico, come prescritto dalle vigenti norme regolamentari, cosa questa che comportava che lo stesso non potesse essere preso in considerazione e pertanto che non doveva essere adottato al riguardo alcun provvedimento (art. 35 C.G.S.), vizio questo che si estende alla successiva decisione della Commissione Disciplinare.

Va conseguentemente annullata la decisione impugnata e ripristinato il risultato conseguito sul campo.

Consegue la restituzione della tassa.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Amorosi di Amorosi (Benevento), annulla senza rinvio, ai sensi dell'art. 35 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera per inammissibilità del reclamo proposto in prime cure dalla soc. Frasso Club, ripristinando, altresì il risultato di 9-2 conseguito in campo nella suindicata gara e dispone restituirsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.C. PRO DRONERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 INFLITTA AL CALCIATORE REVELLI IVANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 50 del 13.5.2004)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, squalificava fino al 30.6.2006 il calciatore Revelli Ivano della Pro Dronero per comportamento fortemente minaccioso nei confronti della terna arbitrale al termine della gara Pro Dronero/-Corneliano del 25.4.2004 (Comunicato Ufficiale n. 48 del 29 aprile 2004).

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, a fronte del reclamo proposto dalla Pro Dronero per il proprio Calciatore Revelli Ivano, riduceva la squalifica al 30.6.2005 (Com. Uff. n. 50 del 13 maggio 2004).

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la Pro Dronero sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 30.4 e dell'art. 30.5 del C.G.S. per non aver la Commissione Disciplinare ottemperato al principio del contraddittorio delle parti, oltre alla contraddittoria valutazione ed erronea valutazione dei fatti.

Chiedeva, pertanto, l'integrazione del contraddittorio e la riduzione della pesante squalifica inferta al Revelli.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

Risulta dagli atti che la società Pro Dronero, nel proprio reclamo presentato alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte ha "semplicemente" espresso la propria disponibilità ad essere ascoltata per indicare il responsabile dei fatti addebitati erroneamente, secondo la reclamante, al Revelli Ivano.

Non vi è pertanto esplicita richiesta di essere ascoltati così come stabilito dall'art. 30.5 C.G.S..

Quanto alla sanzione la stessa risulta congrua rispetto all'indecoroso comportamento tenuto dal calciatore che risulta aver reiteratamente scalciauto e colpito con manate sulla schiena la terna arbitrale: e ciò risulta inconfutabilmente dal referto arbitrale e dal supplemento di rapporto che fanno piena prova. Né dagli atti risultano elementi certi di segno contrario o diversi.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Pro Dronero di Dronero (Cuneo) e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2005 INFLITTA AL CALCIATORE ROSELLI FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 72 del 17.3.2004)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata squalificava fino al 7.2.2009 il calciatore del Pescopagano 2000, Francesco Roselli, che, in occasione della gara Forenza/Pescopagano 2000 aveva colpito il direttore di gara con un pugno allo stomaco; trasmetteva gli atti al Presidente Federale perché - vista la gravità del fatto - venisse dichiarata nei confronti del calciatore la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. (Comunicato Ufficiale n. 60 del 12 febbraio 2004).

Su ricorso della società Pescopagano 2000, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata, con Comunicato Ufficiale n. 72 del 17 marzo 2004 riduceva la sanzione inflitta al calciatore Roselli, squalificando lo stesso fino al 30 settembre 2005.

Ex art. 33.2 C.G.S. ricorreva avverso tale decisione il Presidente Federale, sostenendo l'inadeguatezza della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare a fronte della comprovata gravità dei fatti, confermati anche dall'istruttoria svolta.

Chiedeva pertanto venisse ripristinata l'originaria sanzione della squalifica fino al 7.2.2009 o comunque inasprita la squalifica al calciatore.

L'appello è fondato e va accolto.

Le risultanze del referto arbitrale, fonte di prova privilegiata per l'accertamento dei fatti svoltosi nel recinto di gioco, risultano non essere state in alcun modo smentite né poste in discussione dall'istruttoria svolta che ha pertanto evidenziato come il Roselli ebbe a colpire con un pugno allo stomaco il direttore di gara.

Tale fatto risulta oggettivamente grave e gravemente lesivo dei principi dell'etica dello sport; fatto peraltro commesso da calciatore recidivo, dal momento che il mese precedente all'episodio de quo aveva subito una squalifica per episodi di violenza nell'ambito di una rissa sul terreno di gioco (Com. Uff. del Comitato Regionale Basilicata n. 52 del 15 gennaio 2004).

Il Roselli, quindi, in virtù della squalifica inflittagli non aveva alcun titolo a partecipare alla gara de quo, ed infatti risulta che, per tale situazione, la sua squadra di appartenenza è stata sanzionata con la perdita della gara per 3-0 e con un'ammenda.

Alla luce di tali considerazioni, la sanzione da infliggersi al Roselli deve essere inasprita rispetto a quella comminata dalla Commissione Disciplinare che risulta troppo lieve vista la reiterata gravità dei fatti allo stesso calciatore ascritta.

Equa e proporzionata, tenuto anche conto di situazioni analoghe, risulta la sanzione della squalifica fino al 30.6.2007.

Sulla base delle suesposte ragioni la C.A.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale, fissa al 30.6.2007 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Roselli Francesco.

4 - RICORSO PER REVOCAZIONE A.C. MARIO MICHELI AVVERSO DECISIONE MERITO GARE DI COPPA TOSCANA:

- A.C. MARIO MICHELI/A.S. TERRANUOVESE DELL'11.2.2004;

- A.S. TERRANUOVESE/A.C. MARIO MICHELI DEL 25.2.2004;

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 34 del 4.3.2004 e Com. Uff. n. 35 dell'11.3.2004)

Con atto datato 18.5.2004 la A.C. Mario Micheli lamentava di aver proposto reclamo al Giudice Sportivo avverso la posizione del calciatore Kasmi Eriton, della A.S. Terranuovese, in relazione alle gare dei quarti di finale della Coppa di Toscana; che tale reclamo era stato respinto e che la stessa sorte aveva avuto il ricorso alla Commissione Disciplinare. Tenuto conto della successiva decisione della stessa Commissione al riguardo della posizione del Kasmi Eraton, in relazione peraltro a diversa prospettazione, assumeva che i suoi precedenti ricorsi erano così risultati fondati e chiedeva genericamente che se ne desse atto.

A parte l'obiettivo difficoltà di qualificare l'atto in questione, va rilevato che comunque lo stesso sarebbe inammissibile perché non comunicato alla controparte, che la decisione cui ci si richiama per dimostrare la fondatezza degli originari ricorsi non risulta passato in giudicato, che non fu proposto tempestivo ricorso a questa Commissione avverso le ricordate decisioni di reiezioni e che l'eventuale qualificazione dell'atto stesso come di revocazione non sfuggirebbe alla sanzione di improseguibilità, per non essere stata ritualmente proposta.

Consegue l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara improponibile il ricorso come proposto dalla A.C. Mario Micheli di Capannori (Lucca) e dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DEL CALCIATORE RUGGIERI MASSIMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 67 del 6.5.2004)

Il Sig. Ruggieri Massimiliano, calciatore tesserato per la A.S. Porto ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, pubblicata sul C.U. n. 67 del 6 maggio 2004 con la quale veniva ridotta la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo di 1° grado fino al 28.2.2005.

Si osserva preliminarmente che il reclamo stesso può essere considerato ammissibile in quanto basato sulla presunta ed eccepita contraddittorietà della motivazione.

Sostiene infatti il reclamante che pur avendo la Commissione Disciplinare, accogliendo la tesi difensiva, riconosciuto che nella fattispecie non ricorrevano veri e propri atti di violenza nei confronti del Giudice di gara bensì solo "Smodate proteste", aveva poi irrogato una sanzione di 10 mesi di squalifica che solitamente viene applicata solo a comportamenti violenti.

Osserva la C.A.F. che dall'esame degli atti e in particolare dal referto dell'arbitro e dal suo successivo supplemento di rapporto risulta che i fatti ascritti al Ruggieri sono di particolare gravità, a prescindere dal verificarsi o meno di veri e propri atti di violenza nei confronti dell'arbitro. La sanzione erogata, così come già ridotta dalla Commissione Disciplinare, risulta pertanto congrua rispetto alla obiettiva gravità del fatto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Ruggieri Massimiliano e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DEL CALCIATORE VECCHIO ENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 91 del 13.5.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 13 maggio 2004, confermava la precedente decisione del Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato, con la quale al calciatore Vecchio Enzo era stata applicata la sanzione della squalifica fino al 31.10.2004, per avere, nel corso della gara Nuova Circe/Chiaiamari del 2.5.2004, calciato, con violenza, il pallone contro l'arbitro senza colpirlo e al momento dell'espulsione, per averlo ingiuriato e minacciato.

Avverso questa decisione proponeva appello il Vecchio con una serie di motivi di merito.

Preliminarmente va osservato che l'appello deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 lettera D) C.G.S., in quanto lo stesso ha ad oggetto questioni di merito, già affrontate nei primi due gradi del giudizio.

La tassa versata deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore Vecchio Enzo. Dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'U.S. EMPEDOCLINA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE SPATARO MASSIMILIANO FINO AL 9.5.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 53 del 19.5.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 53 del 19 maggio 2004, confermava la decisione del Giudice Sportivo presso il predetto Comitato con la quale veniva inflitta al calciatore Spataro Massimiliano la sanzione della squalifica fino al 9.5.2009, per avere, durante la gara Empedoclina/Petrosino del 9.5.2004, commesso un atto di violenza nei confronti di un avversario e per avere colpito un assistente arbitrale con un violento pugno al volto.

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare proponeva appello, davanti a questa Commissione, Giuseppe Speranza, Presidente dell'Empedoclina, con una serie di motivi in fatto e in diritto.

Il ricorrente, dopo una ricostruzione dei fatti (non contestati) sosteneva la tesi dell'errore di persona "nell'individuazione del giocatore n. 18 Spataro Massimiliano tra gli aggressori dell'assistente arbitrale", in quanto quest'ultimo, essendo stato in precedenza espulso, non si trovava in campo, al momento dell'episodio che ci occupa e di conseguenza, richiedeva "l'annullamento, la riforma o la revoca della decisione impugnata" o "l'invio all'Ufficio Indagini per gli accertamenti necessari".

Il ricorso, in punto di responsabilità, è infondato e non può essere accolto.

I motivi di appello non inficiano questa conclusione.

L'assistente arbitrale, Ivan Conoscenti ha, infatti, nel suo rapporto relativo alla gara Empedoclina/Petrosino, dichiarato di riconoscere "con assoluta certezza" tra i suoi aggressori il Sig. Spataro Massimiliano, n. 18 dell'Empedoclina, che lo colpiva con un violento pugno alla faccia".

Non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità e dell'esatta percezione dei fatti da parte del Conoscenti, stante le predette modalità di svolgimento della vicenda e la certezza del suo riconoscimento dello Spataro Massimiliano.

Del resto, il Direttore di gara ha affermato, nel suo rapporto, di avere visto lo Spataro Massimiliano (n. 18) rientrare in campo, dopo essere stato, in precedenza, espulso e partecipare alla mischia.

In questa chiara situazione probatoria (che esclude la necessità di ulteriori indagini) nessun rilievo può avere il fatto che l'aggressione si è verificata "nei pressi della bandierina di calcio d'angolo", posta "nel lato opposto" degli spogliatoi, dove, a dire del ricorrente, si trovava lo Spataro Massimiliano, in quanto, secondo una normale regola di esperienza,

quest'ultimo può avere avuto tutto il tempo e il modo per avvicinarsi, indisturbato, all'assistente arbitrale oppure trovarsi, già sul posto al momento della contestata decisione del Conoscenti, che ha scatenato la furia dei giocatori dell'Empedocline, correttamente, stigmatizzata dallo stesso ricorrente.

Rientra, poi, nella normalità della cose che l'altro assistente arbitrale, Giovanni Randisi, dal lato del terreno di gara di sua competenza, abbia riconosciuto il calciatore dell'Empedocline, Spataro Alessandro, come uno degli aggressori che "accerchiavano" il suo collega Conoscenti e non abbia potuto fare lo stesso con lo Spataro Massimiliano, data la predetta situazione di grande confusione.

Lo stesso Randisi non ha, del resto, certo, escluso che Spataro Massimiliano possa essere stato uno degli aggressori del suo collega.

Analogo ragionamento va fatto per quanto concerne le dichiarazioni del Commissario di campo, che ha notato solo Spataro Alessandro (n. 12) colpire il Randisi, circostanza che trova spiegazione nel fatto che, dopo questo episodio, il predetto calciatore è stato espulso (Spataro Massimiliano aveva già subito analogo provvedimento da qualche minuto).

La giovane età dello Spataro Massimiliano, la sostanziale mancanza di provvedimenti disciplinari a suo carico e la conseguente necessità di graduare la sanzione, tenendo conto di queste circostanze, consentono di ridurre la squalifica inflittagli al 30.6.2007, nonostante l'estrema gravità dell'episodio, del resto, come detto, riconosciuta dallo stesso ricorrente.

La tassa versata va restituita.

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Empedocline di Porto Empedocle (Agrigento), riduce al 30.6.2007 la squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Spataro Massimiliano. Ordina restituirsì la tassa versata.

8 - APPELLO DEL SIG. CHIACCHIARETTA GIANCARMINE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 376 del 20.5.2004)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 376 del 20 maggio 2004, applicava all'allenatore Chiacchiaretta Giancarmine, tesserato del Pescara Calcio, la squalifica fino al 31.10.2004, per comportamento gravemente irrispettoso e ingiurioso nei confronti del direttore della gara Pescara/Milan dell'8.5.2004 del campionato Primavera.

Avverso questa decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, il Chiacchiaretta Giancarmine, con una serie di motivi in fatto.

Preliminarmente va osservato che l'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 33 comma 1 lettera D) C.G.S. in quanto attinente questioni di merito già affrontate dai primi due giudici.

Ne consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal Sig. Chiacchiaretta Giancarmine. Dispone incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELL'A.S. R.C. 81 ENNA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELTERMINI/R.C. 81 ENNA DEL 9.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 54 del 27.5.2004)

La A.S. R.C. 81 Enna ha proposto ricorso per l'annullamento della delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia pubblicata sul C.U. n. 54 del 26 maggio 2004 relativa alla gara Casteltermini/R.C. 81 Enna.

Sostiene la ricorrente che il giocatore Vincenzo Ferrera della Casteltermini avrebbe preso parte alla gara benché squalificato, sotto le mentite spoglie del gemello Alessandro; contesta inoltre la mancata istruzione probatoria sul fatto e chiede l'annullamento della delibera impugnata.

Osserva la C.A.F. che dagli atti ufficiali della gara in particolare dal referto arbitrale e dal rapporto del Commissario di Campo, nulla risulta circa l'asserita segnalazione fatta all'arbitro fra il primo e secondo tempo, da uno dei dirigenti accompagnatori della A.S. Enna; dalla distinta dei giocatori partecipanti alla gara risulta il nome del Ferrera Alessandro identificato tramite il suo numero di matricola e pertanto deve escludersi perché del tutto carente di prova, che si possa essere verificata la sostituzione lamentata dalla reclamante. L'indagine istruttoria richiesta non è ammissibile in questa sede.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. R.C. 81 Enna di Enna e dispone incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DEL TORINO CALCIO AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON IL F.C. JUVENTUS IN ORDINE ALL'UTILIZZO DELLO STADIO DELLE ALPI (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 22/D del 22.3.2004)

1. Con reclamo del 6 febbraio 2004, la società Juventus F.C. adiva la Commissione Vertenze Economiche per ottenere il pagamento dalla consorella Torino Calcio del complessivo importo di € 695.853,26, oltre agli accessori di legge.

Esponeva, l'originaria reclamante, di essere divenuta titolare, a far data dal 15 luglio 2003 e per la durata di 99 anni, del diritto di superficie dell'intera struttura sportiva denominata Stadio delle Alpi, e questo in forza di contratto stipulato in pari data con l'Ente proprietario (Città di Torino). Tale contratto aveva, tra l'altro, comportato la successione di essa Juventus F.C. alla Città di Torino nel contratto di locazione da questa stipulato il precedente 11 luglio 2003 con la società Torino Calcio, odierna reclamante, relativamente ad alcune aree ed a locali dettagliatamente individuato nelle planimetrie allegate al contratto medesimo.

Esponeva, altresì, l'attuale appellata che il Torino Calcio, a fronte della locazione, si era impegnato a corrispondere all'Ente comunale un canone di € 1.032.914,00, oltre IVA, per ogni stagione sportiva (suddiviso in dieci rate mensili, la prima delle quali con scadenza 1° ottobre), nonché l'ulteriore importo annuo di € 516.457,00, oltre IVA, a titolo di rimborso forfettario per la quota parte delle utenze e della normale custodia e gestione dello stadio, da corrispondersi con le stesse modalità ed alle medesime scadenze previste per il canone di locazione.

Entrambi i suddetti corrispettivi erano assoggettati alla clausola di rivalutazione automatica al tasso di inflazione programmata in essere al 1° luglio di ogni stagione.

Per converso, essendosi la Città di Torino riservata la gestione diretta o indiretta delle attività di ristorazione e dei parcheggi di superficie dello stadio, al Torino Calcio veniva riconosciuto un compenso forfettario a tale titolo, per ogni stagione sportiva, pari a € 206.583,00 oltre IVA; la Juventus si era peraltro impegnata a corrispondere tale compenso sin dalla precedente stagione 2002/03, in quanto affidataria (dalla Città di Torino e con la piena consapevolezza del Torino Calcio) della fornitura dei detti servizi.

Esponeva, infine, l'originaria reclamante (Juventus F.C.) di aver puntualmente adempiuto ad ogni suo obbligo contrattuale e di avere quindi emesso, con decorrenza 1° ottobre 2003, le fatture di competenza con importo adeguato al tasso di inflazione programmata.

Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della consorella Torino Calcio al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 695.853,26 (IVA compresa), quale ri-

sultante dalla compensazione con il suindicato debito di € 247.899,60 (gestione ristorazione e parcheggi per la stagione 2002/03), evidenziando che il Torino Calcio si era sottratto a tale pagamento avendo infondatamente contestato ad essa Juventus l'indisponibilità di ulteriori spazi e locali all'interno dello stadio torinese.

Resisteva il Torino Calcio, odierno appellante, con articolate controdeduzioni formulate in data 17 febbraio 2004, con le quali tra l'altro, in via pregiudiziale, eccepiva il difetto di giurisdizione e/o di competenza a conoscere della controversia della C.V.E., alla stregua sia di quanto previsto nel contratto di locazione (in particolare art. 11) che del relativo oggetto, esulante naturalmente dall'ambito della clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello Statuto federale.

2. Con la decisione impugnata, l'Organo di giustizia specializzato, una volta disconosciuto pregio all'eccezione di difetto di giurisdizione e/o competenza, siccome tra l'altro fondata su un'interpretazione palesemente errata dell'art. 11 del contratto di locazione, con cui le parti contrattuali avevano convenuto di demandare la risoluzione delle controversie nascenti dal contratto alla giurisdizione del Tribunale ordinario di Torino, trattandosi di norma volontaria individuativa della competenza territoriale, e non affermativa della piena ed esclusiva giurisdizione del Giudice ordinario, nel merito ha affermato il buon diritto della reclamante Juventus a percepire i canoni e i corrispettivi pretesi, salva la doverosa (lieve) rideterminazione degli importi dovuti, a correzione di alcuni errori (ed il mancato riconoscimento degli accessori di legge parimenti richiesti).

3. Con il reclamo in trattazione, il Torino Calcio ha proposto gravame avverso la prefatta decisione, tornando peraltro ad insistere, in particolar modo, sul difetto di giurisdizione e/o competenza dell'adita Commissione Vertenze Economiche, trattandosi di controversia riguardante esclusivamente un rapporto patrimoniale tra società, rapporto che nulla ha a che vedere con l'ordinamento sportivo e con le materie sulle quali gli organi federali di giustizia allo stesso preposti sono chiamati a giudicare. Nel merito, la società torinese ha sinteticamente riproposto le proprie argomentazioni.

4. L'appello, relativamente al quale - per principi consolidati - non può darsi rilievo al mancato esperimento del preannuncio di reclamo nei termini indicati, non può comunque essere accolto, a partire da quello che appare il tema centrale (e preliminarmente assorbente) del decidere, ovvero la competenza a conoscere della vertenza da parte della C.V.E.; competenza che in verità non può essere disconosciuta, nonostante le articolate e approfondite doglianze proposte dalla parte appellante.

La riproposta eccezione del Torino Calcio non può, infatti, essere accolta, trovando applicazione, nella fattispecie, il mandato normativo di cui all'art. 45, comma 3, lett. a), C.G.S., che demanda, in via generale, alla detta C.V.E. la cognizione delle "controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 11".

La portata generale di un così ampio dettato normativo non viene scalfita dalle pur pregevoli argomentazioni di parte reclamante, e questo ancor più una volta sgombrato il campo da un elemento preliminare: ovvero che occorre convenire con quanto affermato nella decisione impugnata circa la portata circoscritta dell'art. 11 del contratto di locazione dello Stadio delle Alpi, il quale nel definire il foro competente (Torino) non va oltre la definizione volontaria e consensuale della competenza territoriale, non essendo tra l'altro rimessa alla disponibilità delle parti l'attribuzione in via piena ed esclusiva della giurisdizione al Giudice ordinario.

Ciò posto, va anche in questa sede riaffermata la piena operatività, nella fattispecie, della clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello Statuto federale.

È agevole, in effetti, rilevare che la controversia di cui si discute presenta come oggetto il pagamento di corrispettivi relativi ad un rapporto contrattuale che riguarda solo le due società calcistiche torinesi, trattandosi di una vertenza, quindi, che coinvolge diretta-

mente ed immediatamente le dette società e vede estranei sia il Comune di Torino (alla stregua del trasferimento della proprietà superficiale dello stadio e della successione della Juventus F.C. nella posizione di locatore) che la Semana s.r.l. (eventualmente interessata da altro separato rapporto).

Orbene, non si può, a questo punto, affermare che la controversia in discussione, seppur limitata ad aspetti meramente economici connessi all'utilizzo dell'impianto dove trova luogo normalmente l'attività agonistica casalinga di entrambe le società in lite, esuli da profili aventi ricadute sullo svolgimento dell'attività sportiva.

Il quadro non trova motivo di smentita, altresì, nel testo di legge sopravvenuto (l. 280/03) più volte invocato dal Torino Calcio, trattandosi di questione, per i motivi appena accennati, comunque involgente lo svolgimento di attività sportiva, con conseguente salvezza anche per l'ordinamento generale della clausola compromissoria statutaria.

Anche la richiamata pronuncia della Suprema Corte, a Sezioni Unite, non apporta sconvolgimenti al quadro delineato.

Il Supremo Giudice della giurisdizione, infatti, non manca di fare salvo, in ordine alle questioni concernenti i rapporti patrimoniali tra società, "l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie", solo con salvezza delle quali, dunque, le relative controversie vengono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

5. Nel merito, muovendo dalla doverosa considerazione che la società Juventus si è limitata a considerazioni controdeduttive, ma di suo conto non ha impugnato la decisione della C.V.E. nella parte in cui ha (lievemente) rideterminato le somme pretese e comunque nella parte in cui ha denegato, per motivi vari, gli accessori secondo legge, le argomentazioni sinteticamente esposte dalla società reclamante non si appalesano in ogni caso convincenti, a fronte del lineare iter decisionale seguito dall'Organo specializzato nel riconoscere il buon diritto della Juventus a percepire dalla consorella Torino i ratei dei canoni di locazione nella misura e secondo le modalità convenute, a nulla rilevando direttamente le presunte illegittime pretese di un soggetto terzo (Semana), per una somma pari a € 15.000,00, né residuando dubbi sulla circostanza che le somme richieste dalla Juventus concernono esclusivamente gli spazi individuati nelle planimetrie allegate al contratto.

6. Per i sopraindicati motivi, in definitiva, la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Torino Calcio di Torino e dispone incamerarsi la relativa tassa.

11 - APPELLO DEL FOLIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 2 GIORNATE CON DISPUTA DELLE GARE A PORTE CHIUSE E DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 164 del 21.5.2004)

L'arbitro della gara Foligno/Astrea, disputata il 9 maggio 2004 per il Campionato Interregionale, Girone "F", riferiva nel suo rapporto che:

- al 33' del secondo tempo, diversi sostenitori della società Foligno, alcuni con sciarpe e passamontagna che coprivano il volto, saltavano la recinzione all'interno del terreno di gioco, di tal che la gara veniva sospesa temporaneamente (per circa quattro minuti) finché il capitano e i dirigenti del Foligno Calcio, dopo vari tentativi, riuscivano a far risalire i predetti sostenitori sulle tribune;

- a fine primo tempo gli stessi sostenitori, accalandosi sulla rete adiacente lo spogliatoio, profferivano nei confronti della squadra ospite frasi minacciose ("vi ammazziamo sporchi romani", vi spariamo dietro" ecc.);

- al 10' del secondo tempo, bottiglie piene d'acqua e petardi venivano indirizzati contro il direttore di gara, i guardalinee e i calciatori presenti sotto la tribuna, senza colpire nessuno;

- a fine gara almeno una trentina di sostenitori invadevano il campo e alcuni di questi aggredivano i calciatori della squadra ospite con pugni e calci, tentando anche, ma senza riuscirvi di raggiungere gli ufficiali di gara.

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, letto il referto del direttore di gara, infliggeva alla Foligno Calcio la sanzione della disputa della gara a porte chiuse per tre giornate e l'ammenda di 1000 Euro (Comunicato Ufficiale n. 158 del 10 maggio 2004).

La competente Commissione Disciplinare, adita dalla società Foligno Calcio, riduceva la sanzione da tre giornate di gara a porte chiuse a due giornate di gara a porte chiuse e confermava l'ammenda nella misura stabilita dal Giudice Sportivo, sul rilievo che i sostenitori entrati in campo erano pochi, che l'invasione non aveva comportato danni alle persone né all'impianto sportivo (Comunicato Ufficiale n. 164 del 21 maggio 2004).

La società Foligno Calcio appella tale decisione, sostenendo, con richiamo al referto del Commissario di campo, che vi sarebbe una contraddizione tra tale referto e quello del direttore di gara. In particolare, vi sarebbe stato solo un lancio di rotoli di carta con i colori sociali e di petardi unicamente per festeggiare la circostanza che la gara veniva disputata per il primato, l'invasione di campo e gli insulti sarebbero stati opera di uno sparuto gruppo di sostenitori senza conseguenze dannose.

L'appello è evidentemente da respingere.

È sufficiente rilevare che il referto del Commissario di campo, contrariamente a quanto afferma la società appellante, conferma in pieno il rapporto arbitrale. I fatti descritti dai due ufficiali di gara sono tali da non giustificare neppure la riduzione della sanzione benevolmente operata dalla Commissione Disciplinare e, quindi, tanto meno possono valere ad ottenere la ulteriore riduzione della sanzione richiesta dalla società appellante.

L'appello, in conclusione, va respinto.

La tassa di reclamo, di conseguenza, deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Foligno Calcio di Foligno (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

12 - APPELLO DELLA A.S. CALCIO RIUNITE C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO RIUNITE/DELIANUOVA DEL 16.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 132 del 25.5.2004)

Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare ha rigettato il reclamo proposto dall'attuale istante (Calcio Riunite) avverso la regolarità della gara di cui in epigrafe, attesa la presunta posizione irregolare del calciatore Giovinazo Felice Diego.

In particolare la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, rilevato che la società reclamante lamentava la nullità del trasferimento del detto atleta dalla società Paolana al Delianuova in considerazione del fatto che nella lista di trasferimento sarebbe stata cancellata la casella indicante il passaggio temporaneo e sbarrata quella relativa al passaggio definitivo (tutto ciò al fine di evitare l'applicazione della norma che limitava il numero dei prestiti di cui ogni società poteva usufruire nel corso di una stagione sportiva), ha giudicato le censure sollevate destituite di fondamento, in quanto, sulla base dei tabulati federali in atti, il tesseramento del calciatore risultava pervenuto in data 31 ottobre 2003 con la lista già corretta nelle parti sopra evidenziate e regolarmente sottoscritta dalla società cedente, da quella cessionaria e dal calciatore, sì da rendere evidente, sino a prova di falso, la volontà delle parti di attuare a quel titolo di trasferimento, e "che, comunque, nessuna solvenza avrebbe nel caso un trasferimento temporaneo poiché la società Delianuova ha in organico un solo tesseramento a tale titolo".

Con il reclamo in trattazione, la Calcio Riunite, prospettando peraltro illeciti più gravi, torna a ribadire il vizio di nullità radicale che, a suo avviso, interesserebbe la lista di trasferimento del giocatore di cui si discute, richiamandosi al sedimentato principio della ne-

cessità di avvalersi con assoluto scrupolo e regolarità della modulistica federale in tema di trasferimenti.

La Delianuova Calcio ha controdedotto, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del reclamo di parte avversa, giusta la novità e genericità dei motivi.

Il reclamo, potendosi prescindere dalle eccezioni preliminari di inammissibilità appena richiamate, peraltro non manifestamente infondate, non può comunque essere accolto.

Pur dovendosi ammettere che l'apposizione di cancellature e correzioni sulle liste di trasferimento, e quindi sulla modulistica federale, è di certo fatto non auspicabile e che va a minare l'immagine dello svolgimento scrupoloso e regolare dell'attività in questo settore, occorre nondimeno osservare che, relativamente allo stretto ambito del *thema decidendum*, non vi sono elementi, alla luce delle deduzioni della reclamante, per sovvertire il responso fornito con la decisione impugnata, e questo essenzialmente alla stregua di due ordini di considerazioni:

a) risulta che la cancellazione non è avvenuta artatamente ex post ma è stata apposta con il consenso (implicito) di entrambe le società, tant'è che si ritroverebbe su tutti i modelli esistenti;

b) in ogni caso, ed è circostanza assorbente, in disparte l'eventuale irregolarità della lista, il tesseramento risulta avvenuto regolarmente, e del resto l'irregolarità di quest'ultimo potrebbe essere eccepita solo dalle parti effettivamente coinvolte nel rapporto.

Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S. Calcio Riunite C. di Gioia Tauro (Reggio Calabria) e dispone incamerarsi la tassa versata.

13 - APPELLO DELLA POL. LIBERTAS PALESTRO PLEBISCITO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS PALESTRO PLEBISCITO/ANGELO CUSTODE DEL 16.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 54 del 27.5.2004)

Su deferimento del Comitato Regionale Sicilia in data 18 maggio 2004, la competente Commissione Disciplinare infliggeva alla Società Polisportiva Libertas Palestro Plebiscito la sanzione sportiva della perdita della gara in applicazione dell'art. 12 n. 5 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere schierato nella gara valida per i play-off Polisportiva Libertas Palestro Plebiscito/Angelo Custode del Campionato di 1ª Categoria, Girone "E", disputata il 16 maggio 2004, il calciatore Di Fede Alberto in posizione irregolare perché non tesserato per la società deferita. Al calciatore veniva inflitta la squalifica fino a tutto il 30.12.2004 (Comunicato Ufficiale n. 54 del 26 maggio 2004).

L'appello proposto dalla Società Polisportiva Libertas Palestro Plebiscito, che ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare nel profilo relativo alla sanzione della perdita della gara, è fondato e deve essere accolto.

L'art. 42, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva dispone che il termine per il deferimento per l'irregolare partecipazione di calciatori alla gara che, in via ordinaria, è stabilito nel settimo giorno dallo svolgimento della gara, subisce una deroga per le gare relative ai play-off e ai play-out per le quali il termine è stabilito "entro le ore 24 del giorno successivo".

Nella specie il deferimento della società appellante è invece avvenuto dopo due giorni, essendosi disputata la gara, come sopra ricordato il 16 maggio. Il deferimento è quindi fuori termine.

È priva di fondamento l'obiezione della Commissione Disciplinare secondo cui nella specie il termine sarebbe decorso solo a partire dal 18 maggio in quanto solo in tale data il Comitato Regionale ha potuto conoscere della irregolare posizione del calciatore Di Fede, non tesserabile dalla Società Polisportiva Libertas Palestro Plebiscito, atteso che chiaramente la norma citata pone come limite per il deferimento il termine rappresentato dalle ore 24 del giorno successivo alla disputa della gara.

Con l'accoglimento dell'appello deve ripristinarsi il risultato conseguito sul campo che ha visto vincitrice la Società Polisportiva Libertas Palestro Plebiscito sulla società Angelo Custode per 1-0.

La tassa di reclamo, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello, va restituita alla società appellante.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Libertas Palestro Plebiscito di Catania, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-0 conseguito in campo nella suindicata gara e dispone restituirsi la tassa versata.

ORDINANZE

14 - APPELLO DELL'U.S. TERRANUOVESE AVVERSO:

- LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. MATTINI FRANCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ;**
- LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 AL CALCIATORE KASMI ERITON;**
- LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 20 AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 8, C.G.S., DA SCONTARSI NELLA PRESENTE STAGIONE SPORTIVA; A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 50 del 10.5.2004)**

La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo l'appello come sopra proposto dall'U.S. Terranuovese.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 56/C - RIUNIONE DEL 10 GIUGNO 2004

1 - APPELLO DELL'U.S. TERRANUOVESE AVVERSO:

- LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. MATTEINI FRANCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ;
- LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 AL CALCIATORE KASMI ERITON;
- LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 20 AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 8, C.G.S., DA SCONTARSI NELLA PRESENTE STAGIONE SPORTIVA; A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 50 del 10.5.2004)

2 - APPELLO DELL'A.S. TERRANUOVESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI, AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 8, C.G.S., IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO IN CORSO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 53 del 24.5.2004)

Con distinti ricorsi, l'Associazione Sportiva Terranuovese, impugnava le decisioni della Commissione Disciplinare pubblicate rispettivamente nei CC.UU. nn. 50 e 53 con cui venivano inflitte rispettivamente le sanzioni della penalizzazione di venti punti e quella di sei punti in classifica: con analoghi ricorsi, sia il Presidente che il calciatore Kasmi Eriton ricorrevano avverso la sanzione loro inflitta con il C.U. n. 50, al primo di un anno di inibizione ed al secondo di mesi sei di squalifica.

I fatti che hanno portato al deferimento della Associazione, del Presidente e del calciatore possono essere così riassunti in base alle risultanze documentali acquisite: fin dal 1999, la Terranuovese richiese il tesseramento annuale del calciatore extracomunitario Kasmi Eriton, richiesta poi rinnovata per l'anno successivo e regolarmente concessa per un anno in ciascuna occasione, previo transfert, atteso che il calciatore aveva dichiarato di esser proveniente da federazione estera, siccome in precedenza tesserato per il Tirana (Albania).

Analoga richiesta veniva inoltrata per l'anno successivo, sempre per un anno (posizione 7), ma, inopinatamente, il tesseramento veniva concesso a tempo indeterminato; su tale base, la società non provvedeva più a richiedere il tesseramento annuale e, in occasione di una verifica originata dal fatto che la Terranuovese aveva fatto presente che vi era stata una confusione tra cognome e nome del calciatore, si rilevava d'ufficio che il calciatore, siccome proveniente da federazione estera, non poteva essere tesserato a tempo indeterminato (posizione 70), donde la penalizzazione, relativa a tutte le gare cui egli aveva partecipato, di un punto in classifica e l'inibizione al Presidente e la squalifica al calciatore.

I ricorsi, per evidente connessione soggettiva ed oggettiva vanno riuniti e decisi con unica pronuncia.

Dall'esame della documentazione in atti non emerge alcun elemento idoneo a dimostrare che né l'Associazione, né il calciatore abbiano posto in essere comportamenti atti ad indurre in errore l'Ufficio, che pertanto è incorso in un evidente equivoco allorché ha concesso al Kasmi il tesseramento a tempo indeterminato; infatti, la richiesta di tesseramento per i due anni precedenti era annuale, in quanto il calciatore aveva dichiarato di provenire da federazione estera per precedente tesseramento, così come annuale era

quella per l'anno successivo (è appena il caso di sottolineare che, ove il precedente tesseramento non fosse stato annuale, non vi sarebbe stato motivo di richiedere ancora il tesseramento) ed anzi risultava pacificamente agli atti dell'Ufficio la precedente posizione del calciatore che, avendo dichiarato di provenire da Federazione estera, non poteva ovviamente mutare successivamente tale status.

Consegue che anche la dichiarazione del Kasmi con cui dichiarava di non essere attualmente tesserato per alcuna società estera (di per sé non conclusiva) non poteva avere valenza alcuna, atteso che risultava da ben due anni (almeno) che proveniva da federazione estera, per sua stessa sottoscritta ammissione.

Ritiene pertanto questa Commissione che il successivo evolversi della situazione relativa al tesseramento de quo sia stato originata unicamente dell'equivoco dell'Ufficio e che in esso non abbiano avuto parte alcuna né l'Associazione, né il calciatore. In base dunque, per la società, al testo vigente dell'art. 12, n. 8 C.G.S., esclusa l'imputabilità dell'irregolarità alla stessa, cosa questa che si estende alla posizione del Presidente, e per il calciatore alla evidente buona fede, i riuniti reclami vanno accolti e pertanto annullate le decisioni della Commissione Disciplinare impugnate, atteso che le considerazioni svolte assorbono ogni altro profilo posto a base delle stesse decisioni.

Vanno conseguentemente revocate le sanzioni della penalizzazione di complessivi ventisei punti in classifica, dell'inibizione e della squalifica.

Va disposta la restituzione delle tasse di reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti dall'A.S. Terranuovese di Terranova Bracciolini (Agrigento), li accoglie, annulla l'impugnata delibera. Ordina restituirsi le tasse versate.